



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5253 del 2026, proposto da Simona Castrucci, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Formez Pa in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Bruno Ladomorzi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare

1. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale –Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione di parte ricorrente e per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA;
2. del verbale n. 8 della Commissione d’esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell’applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei;
3. degli atti interni e pareri richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l’applicazione della cd. “norma taglia-idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026;
4. della graduatoria “lista punteggi” del profilo FT35 (All. 8 –Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come “vincitore” o “idoneo” la ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 22,2/30;
5. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di approvazione della graduatoria FT35 e di avvio delle assunzioni dei vincitori del medesimo profilo, *in parte qua*, gli esiti delle prove asincrone, le prove asincrone stessi e ogni altro atto che abbia comportato ad una dilatazione temporale del concorso.

Con domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad essere incluso nella relativa graduatoria.

Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza, alla rettifica della graduatoria FT35 e all’adozione di tutti gli atti

necessari alla corretta formazione della graduatoria nei limiti degli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale del concorso e di autorizzare la ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso sul sito internet dell'Amministrazione, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Domenico De Martino, Referendario

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

